

3 TRIBUNALE DI MODENA - 5.7.2014 -  
- SOCIETÀ DI CAPITALI - CONTRATTI DI COSTITUZIONE -  
- SIMULAZIONE - PROVA - CRITERI -

N. R.G. 8929/2008



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MODENA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile RG 8929/2008, promossa da:

Rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Fiorini

- attore

contro

**a r.l.**

Rappresentati e difesi dall'avv. Pierpaolo Cipressi

- convenuti

In punto a: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

**CONCLUSIONI**

Attore: insiste per l'ammissione dei propri mezzi istruttori articolati in memoria ex art. 183, IV comma n. 2 c.p.c.. In subordine precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.

Convenuti: comparsa di costituzione a seguito di riassunzione. In subordine, chiede ammettersi i mezzi istruttori come articolati nelle proprie memorie n. 2 e n. 3 ex art. 183, VI comma, c.p.c..

pagina 1 di 7



## MOTIVI DELLA DECISIONE

ha agito in giudizio nei confronti della s.c. a r.l., della s.c. in liquidazione, di , e deducendo che: nel 1997 aveva costituito la s.c. a r.l. operante nel settore del facchinaggio e delle pulizie industriali, alle cui dipendenze era stata assunta, tra gli altri, la figlia oltre a sottoscrivere interamente il capitale sociale, egli aveva finanziato ogni attività della s.c., pur essendo inquadrato come socio lavoratore-facchino e, talvolta come amministratore; allo schema formale della società cooperativa, si era sovrapposto, fino al 2005, quello di una società composta dall'attore e dalla figlia, tanto che tutte le decisioni societarie erano state adottate al di fuori dell'assemblea dei soci; dal 2003 il consiglio di amministrazione fittizio era composto da ; nel 2003-2004 erano stati affiliati alla società di fatto ; nel 2005, dopo un'assenza per malattia, erano insorti dissidi con la figlia la quale, dal novembre 2005, lo aveva di fatto escluso dalla compagine sociale; dopo avergli contestato alcuni illeciti, lo aveva escluso dalla cooperativa e licenziato; il licenziamento e il provvedimento di esclusione erano stati impugnati innanzi all'Autorità giudiziaria; in tali giudizi era emerso che il capitale sociale della s.c. era stato versato unicamente dall'attore, il quale aveva acquistato personalmente gli arredi degli uffici, aveva acceso finanziamenti personali e sostenuto gli oneri per la locazione dell'immobile; la s.c. nell'autunno 2007 era stata posta in liquidazione e aveva cessato ogni attività a favore della s.c. a r.l., di cui la figlia era vicepresidente, che aveva acquisito ogni cliente procurato e gestito in precedenza dall'attore; era stato dunque defraudato del patrimonio e dell'avviamento commerciale della s.c., confluita nella s.c. a r.l. a cui egli era estraneo. Sulla base di tali allegazioni, i ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per il trasferimento dei beni aziendali della s.c. a r.l. alla s.c. a r.l. e per il relativo storno di clientela.



Hanno resistito al giudizio i convenuti eccependo, in via preliminare, la nullità della citazione e, nel merito, che: [redacted] era stato unicamente socio-lavoratore della [redacted] e non l'aveva mai finanziata personalmente, essendosi unicamente reso fideiussore delle obbligazioni sociali, unitamente alla figlia [redacted] non era configurabile alcuna società di fatto; la cooperativa era stata posta in liquidazione dopo un anno e mezzo dall'esclusione dell'attore e, pertanto, la messa in liquidazione non poteva avergli procurato alcun danno; nei confronti degli amministratori, l'attore avrebbe dovuto esercitare l'azione ex art. 2395 c.c. che consente il risarcimento dei danni che siano conseguenza diretta degli illeciti commessi dagli amministratori che, peraltro, nella specie non sussistevano; l'azione, in ogni caso, era prescritta. La [redacted] s.c. a r.l., la [redacted] s.c., [redacted] e [redacted] hanno chiesto rigettarsi le domande attoree.

A seguito della cancellazione dal registro delle Imprese della [redacted] s.c., il processo è stato interrotto e successivamente riassunto a iniziativa di [redacted].

In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avendo [redacted] indicato gli elementi di fatto posti a base della domanda (natura simulata della cooperativa di cui era socio; illecita sottrazione e sfruttamento dei beni aziendali, fatti confluire in altra cooperativa) e la relativa *causa petendi*.

Nel merito, l'azione proposta da [redacted] è infondata.

Secondo l'orientamento più consolidato in dottrina e in giurisprudenza, infatti, i contratti aventi a oggetto la costituzione di una società di capitali non sono simulabili, in considerazione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e l'organizzazione dell'ente (cfr. Cass., sez. I, 29.12.2011, n. 30020). Tenuto conto che tutte le deduzioni compiute da parte attrice si basano sulla natura simulata della costituzione della società cooperativa [redacted], di cui l'attore sarebbe stato in realtà – unitamente alla figlia [redacted] – socio e amministratore, nonché unico finanziatore e promotore delle attività sociali, è evidente che la domanda attorea si deve ritenere infondata.



Peraltro, anche a voler ritenere – come sostenuto da taluno - che la mancata previsione della simulazione tra le cause di nullità previste dall'art. 2332 c.c. (applicabile, in forza del richiamo contenuto all'art. 2519 c.c., alle società cooperative), sia irrilevante solo nei rapporti con i terzi, ma renda comunque configurabile la simulazione del contratto sociale, si deve comunque pervenire a una declaratoria d'infondatezza della domanda.

L'attore, infatti, in quanto parte del contratto simulato, avrebbe dovuto provare in forma scritta la natura simulata del rapporto sociale ex art. 1417 c.c., ma tale dimostrazione non è stata offerta.

Non va poi trascurato che tutte le deduzioni compiute dall'attore con riguardo al sostanziale "svuotamento" della s.c. asseritamente compiuto dai soci occulti , e a favore della ; s.c. a r.l. non hanno trovato alcun riscontro, non avendo fornito alcun elemento probatorio utile a ricostruire i rapporti tra le due società. Dagli atti di causa, infatti, non si ricava che vi sia stata alcuna cessione di quote o di azienda, né che e siano soci della e s.c. a r.l. della quale sono stati unicamente prodotti alcuni bilanci di esercizio.

Gli illeciti asseritamente commessi dai convenuti a danno dell'attore, quindi, non hanno trovato alcun conforto probatorio, né lo stesso potrebbe emergere dalle prove orali di cui va confermata l'irrilevanza, atteso che le stesse riguardano unicamente l'attività asseritamente prestata da nella società asseritamente simulata.

La domanda va pertanto respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.

Per la liquidazione delle spese va considerato che l'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sopravvenuto in corso di causa, ha determinato l'abrogazione delle tariffe professionali, stabilendone l'applicazione, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, unicamente fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali



previsti dal comma 2 del medesimo articolo, e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Con il successivo decreto del Ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, entrato in vigore il 23 agosto 2012, sono stati determinati i parametri per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ed ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto le nuove disposizioni devono trovare applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Tale decreto è stato poi sostituito dal D.M. 10.3.2014, n. 55 (pubblicato sulla G.U. del 2.4.2014, n. 77), applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (art. 28).

Al fine di individuare i parametri concretamente applicabili in sede di liquidazione delle spese giudiziali, va considerato che liquidazione definitiva delle spese deve avvenire necessariamente all'esito del giudizio, come evidenziato dall'espressa dizione dell'art. 91 c.p.c. che impone al giudice di pronunciare la statuizione sulle spese *"con la sentenza che chiude il processo davanti a lui"* Da tale principio deriva anche il corollario secondo cui la misura della condanna alle spese deve tendere quanto più possibile a garantire alla parte vittoriosa il pieno ristoro di tutti gli esborsi che ha sostenuto per far valere il proprio diritto, ivi compreso il compenso spettante al difensore che l'ordinamento processuale impone di incaricare, in virtù dell'obbligo della difesa tecnica, salvo che tali esborsi non siano manifestamente eccessivi e sproporzionati rispetto al valore della controversia. A ciò deve aggiungersi che già nella vigenza del precedente regime tariffario, la Corte Cassazione, in occasione della successione nel tempo delle tariffe professionali, aveva stabilito che, in caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato dovessero essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (così Cass. sez. 3, 19 dicembre 2008, n. 29880, Cass. sez. 3, 11 marzo 2005, n. 5426), e ciò in considerazione del carattere



unitario dell'attività difensiva, che non è parcellizzabile nei singoli atti o nelle singole fasi pur previste dalla tariffa professionale, ma rappresenta un'unica ininterrotta e continuativa prestazione professionale. Ne deriva che il credito vantato a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta diviene concretamente liquidabile unicamente al termine dell'esecuzione del mandato difensivo e tale liquidazione va compiuta sulla base dei parametri vigenti nel momento in cui il mandato difensivo ha il suo termine, anche tenuto conto del venir meno della distinzione tra diritti ed onorari di avvocato.

Tali considerazioni inducono, dunque, a ritenere che anche nell'ambito del presente giudizio, seppur introdotto in epoca antecedente all'entrata in vigore del citato art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, la liquidazione delle spese processuali debba avvenire integralmente sulla base dei nuovi parametri introdotti dal citato DM 10.3.2014, n. 55, sotto il cui vigore si è conclusa l'attività dei difensori delle parti. Le considerazioni prospettate trovano conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12 ottobre 2012, n. 17406.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ s. c. a r.l., \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a con atto di citazione notificato in data 3 novembre 2008, ogni altra istanza ed eccezione rigettata, così provvede:

1. Respinge le domande;
2. condanna l'attore al pagamento a favore dei convenuti in solido delle spese legali, che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

*Modena, 5 luglio 2014*

Il Giudice  
*Antonella Rimondini*

